SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 4 MAGGIO 1956

(63ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali » **(1280-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . *Pag.* 871, 872, 873, 874
ANGELINI 873, 874
BITOSSI 874
BOLOGNESI 872, 873
DE BOSIO 872, 873
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 872, 873, 874
VACCARO 874

« Disposizioni varie in materia di assegni familiari » **(1281-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 878, 879, 880, 882, 883, 884
ANGELINI 882, 883
BITOSSI 879, 880, 882
DE BOSIO 881, 883, 884
FANTUZZI 883
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 882, 884
VARALDO, *relatore* 872, 879, 880, 881
ZANE 881, 882, 883

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Saggio, Sibille, Spallicci, Spasari, Vaccaro, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali » (1280-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione della Camera, che ha discusso ampiamente questo disegno di legge (come d'altra parte era avvenuto in seno alla nostra Commissione), ha ritenuto opportuno di introdurvi alcune modificazioni.

Innanzitutto ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 13, che era così formulato: « Ai corrispondenti non compete alcuna indennità all'atto della cessazione dall'incarico, che può essere disposta senza preavviso ». Io non ho alcuna difficoltà a suggerire alla Commissione di approvare questa soppressione. Non posso però non rilevare l'assurdo giuridico che la Camera ha commesso nel sopprimere que-

sto comma. Come relatore, io lo avevo esaminato con particolare attenzione, preoccupato del fatto che dei dipendenti che prestano la loro opera al servizio di terzi potessero essere licenziati senza preavviso. Ritenni però, dopo attento esame, che la norma fosse opportuna. Alla Camera, invece, oserei dire che l'amore per i sindacati ha fatto velo al concetto giuridico.

Se si fosse trattato di un rapporto di lavoro come tanti altri, non ci sarebbero stati dubbi. Il preavviso per licenziamento implica di per se stesso l'indennità all'atto della cessazione dall'incarico. Ma qui si tratta di un incarico temporaneo e provvisorio, non di un rapporto di lavoro stabile.

Io ho voluto leggere gli atti relativi alla discussione alla Camera, per rendermi conto del ragionamento che ha portato alla soppressione del comma.

In poche parole, sono d'avviso che i nostri colleghi della Camera abbiano confuso l'indennità di licenziamento ed il preavviso, come risulta dalla discussione avvenuta.

Se avessimo tempo, ci sarebbe da riesaminare tutta la questione. Senonchè ciò che mi persuade ad accettare la modifica è la seguente considerazione: se da un lato sono preoccupato perchè la soppressione del comma potrebbe dar luogo a molte contestazioni, perchè alcuni potrebbero ritenere di aver diritto all'indennità ed al preavviso, dall'altro sono tranquillo perchè in questo modo i lavoratori potrebbero far valere il loro diritto se qualcuno avesse prestato servizio, ad esempio, per 6 mesi od un anno. Credo quindi che possiamo accettare la soppressione di questo ultimo comma dell'articolo 13.

DE BOSIO. La Camera dei deputati ha forse confuso il rapporto di lavoro temporaneo, a termine, con quello a tempo indeterminato.

Nel rapporto di lavoro a termine, quando questo scade, cessa l'impiego senza bisogno di preavviso nè di corresponsione di indennità di anzianità; nel rapporto a tempo indeterminato, invece, è prescritto il preavviso ed è dovuta la indennità. Se non si vuole dare il preavviso, si deve corrispondere la relativa indennità.

Ora l'eliminazione di questo comma dell'articolo 13 importa un cambiamento? No. Infatti è nella natura del rapporto la mancanza dell'obbligo di dare il preavviso e di corrispondere l'indennità. Si spiega così la frase del Presidente dell'XI Commissione della Camera laddove rileva che non c'è obbligo giuridico di preavviso. Ci sarà l'obbligo morale di avvertire che l'incarico cesserà, ma non di più.

Per questi motivi sono del parere che si possa eliminare l'intero ultimo comma, come ha fatto la Camera dei deputati, chiarendo però, allo scopo di evitare eventuali contestazioni, che tale eliminazione non importa alcuna modificazione di quanto era stato stabilito e proposto dalla Commissione del Senato, rimanendo la situazione identica. È pacifico che questi corrispondenti non hanno diritto nè al preavviso, nè all'indennità di anzianità.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritiene che la prassi sia già questa. La comunicazione verrà fatta, ma non esiste indennità di licenziamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Resta inteso che stando così le cose, il corrispondente non ha diritto nè al preavviso nè alla indennità.

BOLOGNESI. I collocatori non saranno grati di questo.

PRESIDENTE, *relatore*. Non si tratta dei collocatori, ma solo dei corrispondenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 13 introdotto dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 come risulta dall'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha poi modificato l'articolo 14, che risulta così formulato:

« La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sarà determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Come vedete, sono state soppresse le ultime parole: « ... ed è fissata, per l'esercizio finanziario 1955-56, in 550 milioni ». Questo disegno di legge fu presentato dal Ministro del lavoro, di concerto col Ministro del tesoro Gava e col Ministro del bilancio, il compianto amico Vanoni. Io non potevo assolutamente dubitare che questi tre Ministri non avessero provveduto alla copertura della spesa, prevista per il 1955-56 in 550 milioni. Alla Camera dei deputati, la Commissione di finanze e tesoro ha voluto esaminare con esattezza ed ha trovato che non c'era la copertura per il presente esercizio. Quindi ha dato parere favorevole al disegno di legge, a condizione che venisse soppressa l'ultima parte dell'articolo 14. Di fronte a questa alternativa non possiamo che accettare, sia pure *obtorto collo*. Io colgo però l'occasione per rivolgere all'onorevole Sottosegretario l'invito affinchè, quando il Ministero presenta un disegno di legge che comporti una certa spesa, si assicuri prima dell'assenso del Tesoro.

La nostra 5ª Commissione, che questa volta è stata interpellata, ha trasmesso il seguente parere: « La Commissione di finanze e tesoro non ha nulla da osservare sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, purchè alle spese derivanti dall'articolo 13 provveda il Ministero del lavoro con i fondi a sua disposizione ».

Quindi non verrà stanziato nulla in bilancio per questo anno, mentre per l'avvenire, di anno in anno, sarà stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero del lavoro. Per il presente esercizio, il Ministero del lavoro vedrà che cosa potrà fare coi fondi a sua disposizione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio comunque osservare che l'esercizio 1955-56 sta per scadere.

BOLOGNESI. Con questa modifica noi peggioriamo la legge, anche se il rappresentante del Governo fa osservare che l'esercizio in corso sta per chiudersi.

PRESIDENTE, *relatore*. Io ho già espresso la mia meraviglia che un disegno di legge presentato dal Ministro del lavoro di concerto con quelli del tesoro e del bilancio, non portasse la copertura; ma disgraziatamente la situazione è questa. Comunque, da qui alla chiusura dell'esercizio 1955-56 rimangono solo due mesi.

DE BOSIO. Sono favorevole a questo emendamento, indipendentemente dai motivi espressi dal Presidente. Siamo ormai al mese di maggio e prima che la legge venga pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ed entri in vigore, trascorrerà almeno un mese. La modifica non porta quindi alcuna conseguenza. Il rapporto di lavoro di questi corrispondenti è mensile; prima della metà o della fine di giugno non entrerà in vigore la legge. Col 1° luglio il maggior diritto potrà essere riconosciuto. La modifica pertanto è solo formale. È bene farlo presente perchè non si creino dei malintesi, e i corrispondenti sappiano che i loro diritti saranno senz'altro riconosciuti dalla prossima entrata in vigore della legge.

BOLOGNESI. Noi ci asterremo dalla votazione di questa modifica.

ANGELINI. Io sono favorevole all'accettazione della modifica apportata dalla Camera dei deputati, con cui si sopprime lo stanziamento dei 550 milioni; una tale cifra non può essere prevista in una legge che viene ad entrare in vigore quasi alla fine dell'esercizio finanziario. Si dovrà trattare, quindi, di una cifra molto inferiore, in quanto si riferirà al periodo di applicazione della legge, che non sarà nemmeno di un mese e mezzo.

D'altra parte, l'articolo 14 stabilisce che la spesa globale debba essere fissata di anno in anno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale: è compito quindi del Ministro, per il periodo che è rimasto dell'esercizio 1955-56, stabilire il quantitativo necessario per dare ai corrispondenti i compensi ad essi spettanti.

A me sembra che non possa sorgere alcuna preoccupazione in merito, e ritengo anzi logica ed opportuna la modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei far presente alla Commissione un problema d'interpretazione che può sorgere, nell'applicazione della legge, per quanto concerne l'articolo 20. Si è adottato infatti in tale articolo il termine di « corrispondente », mentre avrebbe dovuto più esattamente adottarsi il termine di « incaricato ». Ma ritengo che a tale correzione potrà provvedersi in sede di coordinamento formale.

ANGELINI. Non è questione da potersi trattare in sede di coordinamento; nè, d'altra parte, possiamo apportare un emendamento formale, poichè noi possiamo prendere in esame soltanto le modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

VACCARO. Anche a me sembrerebbe opportuno chiarire la questione in maniera definitiva. Ora, se questo non possiamo fare perchè dobbiamo limitarci ad esaminare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, potremmo chiarire il nostro pensiero attraverso il resoconto stenografico di questa seduta, che sarà consultato da chi ne avrà motivo o vi avrà interesse.

BITOSSI. Dal resoconto dovrà anche risultare l'unanimità della Commissione sull'interpretazione indicata.

PRESIDENTE, *relatore*. La Commissione dichiara, dunque, di essere dell'avviso che la locuzione: « corrispondente comunale per il collocamento » debba intendersi equivalente all'altra: « incaricato ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura del testo integrale e definitivo del disegno di legge.

Art. 1.

All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *C*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sia con i « Collocatori » di cui al successivo articolo 3 e con i « Corrispondenti » previsti al successivo articolo 12.

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo 23 del citato decreto presidenziale, il personale, i « Collocatori » ed i « Corrispondenti » di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalità stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, i posti disponibili nel grado iniziale della carriera esecutiva (gruppo *C*) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo articolo 3 che, non avendo superato l'età di 45 anni, abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi relativi.

Art. 3.

Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con un contingente di seimila collocatori, così ripartiti nelle seguenti qualifiche:

Collocatori di I classe . . .	600
Collocatori di II classe . . .	1.200
Collocatori di III classe . . .	4.200

I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare i loro compiti in più Comuni o più frazioni di Comune.

L'Ufficio provinciale del lavoro dovrà stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse.

Art. 4.

L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale disciplinato sulla base di apposito contratto tipo che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa col Ministro per il tesoro.

I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di Collocatori di III classe mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli richiesti al personale di ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato.

Per l'espletamento dei concorsi il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, almeno tre mesi prima del loro inizio, stabilirà con proprio decreto il programma degli esami, in cui dovranno fra l'altro essere compresi i necessari elementi di legislazione sociale, e provvederà alla nomina dei membri delle Commissioni regionali esaminatrici .

Di dette Commissioni dovranno far parte:

il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, presidente;

due funzionari degli Uffici provinciali del lavoro;

un professore di materie giuridiche.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nel decreto che stabilirà i programmi e le modalità per i concorsi può tener presente la valutazione del titolo derivante dall'aver esercitato le mansioni di corrispondente collocatore di cui all'articolo 12.

Art. 5.

Il contratto d'impiego di cui al precedente articolo s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, tre mesi prima della scadenza del contratto, la volontà di non procedere alla rinnovazione.

Il contratto può essere risolto, inoltre, per una delle seguenti cause:

a) dimissioni volontarie;

b) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;

c) licenziamento per motivi disciplinari ovvero per aver dato prova di insufficiente capacità;

d) licenziamento per soppressione o riduzione di servizi.

Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.

Art. 6.

Le qualifiche superiori a quella di Collocatore di III classe, nei limiti dei posti disponibili, sono conferite a scelta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo articolo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di regolare servizio.

Le designazioni della Commissione di cui al comma precedente saranno effettuate secondo criteri fissati con proprio decreto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7.

Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

a) dal Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) da due funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al VI;

c) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al VII;

d) da due collocatori.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al IX.

Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il Direttore generale degli affari generali e del personale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 8.

I collocatori possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione.

Il trattamento di missione e di trasferimento va liquidato ai collocatori di I, II e III classe con le modalità e nella misura rispettivamente previste per i primi applicati, applicati ed alunni d'ordine di cui alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 9.

Ai collocatori di I, II e III classe è attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissati rispettivamente per le qualifiche di primi applicati, applicati ed alunni d'ordine previste dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 10.

Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete ai collocatori il trattamento di liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tal fine il Fondo di previdenza di cui alla legge predetta, che è mantenuto per il personale degli Uffici del lavoro non immesso nei ruoli organici, istituirà una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto d'impiego dei collocatori.

Le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della gestione speciale e le altre occorrenti per l'attuazione di questo articolo saranno stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 11.

Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei collocatori si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti al secondo comma del precedente articolo 1, nei Comuni e località di minore importanza determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera di « Corrispondenti » prescelti tra le persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i pensionati.

Art. 13.

Ai corrispondenti di cui al precedente articolo sarà corrisposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da adottare di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, la misura massima del predetto compenso ed il contingente numerico dei corrispondenti.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, fisserà per ogni esercizio finanziario la misura del compenso forfettario per ogni località ed in base all'entità del lavoro.

Art. 14.

La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sarà determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 15.

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi della presente legge si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo dello stesso articolo 1.

La misura di tale concorso sarà preventivamente stabilita, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente.

La misura del concorso non potrà comunque essere superiore al 25 per cento dell'onere sostenuto dallo Stato.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del contributo tra gli Istituti ed Enti previdenziali, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui ai precedenti commi è determinato in tanti dodicesimi di un miliardo di lire quanti sono i mesi intercorrenti tra la data anzidetta e quella di chiusura dell'esercizio finanziario.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 16.

Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di Collocatore di III classe prevista dal precedente articolo 3 è conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento e fino al limite massimo di 6.000 posti, al personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

I posti che eventualmente rimarranno disponibili dopo il conferimento della qualifica di Collocatore di III classe al personale incaricato di cui al comma precedente, verranno conferiti fino al già indicato limite massimo di 6.000 ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Il conferimento della qualifica di collocatore di III classe, previsto dai precedenti commi, è effettuato a domanda degli interessati, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo articolo 17, al personale che sia in servizio alla data della presente legge e che alla stessa data:

a) non abbia compiuto il 65° anno di età;

b) sia in possesso di licenza elementare;

c) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio regolarmente prestato;

d) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.

La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata.

Art. 17.

La Commissione di cui al precedente articolo 16 è costituita:

1) dal Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Presidente;

2) dal Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) dal funzionario preposto alla divisione che amministra gli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

4) dal Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

5) dal funzionario preposto all'Amministrazione del personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

6) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo due collocatori ed un coadiutore frazionale.

Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al IX.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 18.

Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità prescritta all'articolo 6, primo comma, per l'attribuzione della qualifica di collocatore di II classe è ridotta di anni due.

Ai fini del computo dell'anzianità predetta e di quella necessaria per l'attribuzione della qualifica di collocatore di I classe, il servizio prestato dal personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sarà computato per la metà.

Art. 19.

Il personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che non abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 16 e non sia stato inquadrato, cesserà dall'incarico entro due mesi dalla data in cui la Commissione prevista dall'articolo 17 avrà ultimato l'inquadramento del personale.

Art. 20.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge abbia svolto ininterrottamente, da almeno due anni ed in modo regolare, le funzioni di corrispondente comunale per il collocamento, potrà essere mantenuto in servizio a titolo preferenziale, qualora ne faccia domanda.

Art. 21.

Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni varie in materia di assegni familiari » (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni varie in materia di assegni familiari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

VARALDO, *relatore*. Questo disegno di legge, che riguarda disposizioni varie in materia di assegni familiari, era stato da noi approvato nel testo governativo. Successivamente la Camera lo ha preso in esame e vi ha introdotto alcune modificazioni.

La prima è stata apportata all'articolo 1, e si fonda sul fatto che, nel periodo intercorso fra la nostra approvazione del disegno di legge e la discussione presso la Camera dei deputati, è stato concluso un accordo sindacale, per cui sono stati elevati ulteriormente gli assegni familiari per il settore dell'industria e del commercio, e sono stati modificati i contributi.

In conseguenza di questo fatto la Camera ha creduto opportuno, anzichè approvare un nuovo provvedimento che venisse a dar forza di legge ai contratti interconfederali di cui sopra, inserire questi nuovi accordi nel disegno di legge che noi avevamo già discusso ed approvato.

Io ritengo quindi che l'emendamento possa essere da noi accolto senz'altro.

Un secondo emendamento è stato apportato all'articolo 3. Il secondo comma del testo approvato dal Senato era del seguente tenore: « A decorrere dal 1° gennaio 1956 l'aliquota di contributo predetta è elevata al 19,70 per cento »; tale comma è stato soppresso per il fatto che la gestione dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni familiari è ancora in avanzo, e si presume che per qualche anno vi sarà possibilità, pur mantenendo il contributo al 16,50 per cento, di affrontare la corresponsione degli assegni stessi. Mi sembra quindi che tale emendamento possa essere accolto, anche in riferimento al fatto che, in base ad una legge recentemente approvata sia dal Senato sia dalla Camera dei deputati ed in corso di pubblicazione, abbiamo delegato il Governo a stabilire anno per anno la misura di questi contributi.

Naturalmente, il giorno in cui il Governo si accorgerà che la Cassa non ha più quell'avanzo che le possa permettere di affrontare il pagamento degli assegni familiari col contributo del 16,50 per cento, interverrà determinando una nuova misura del contributo.

Una terza modificazione apportata dalla Camera dei deputati si riferisce al primo comma dell'articolo 6. Il testo approvato dal Senato era così formulato: « Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, e successive proroghe, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi ». Tale comma è stato modificato in questo senso: « Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi ».

La ragione è semplice: la modifica di questi contributi era delegata al Governo in base alla legge 22 novembre 1949, n. 861, che era stata prorogata con la legge 31 marzo 1954, n. 117, per altri cinque anni. Nel frattempo, però, è intervenuta una nuova delega che noi abbiamo data al Governo a proposito della determinazione di tali contributi. Il disegno di legge relativo recava il titolo: « Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per l'integrazione dei guadagni degli operai delle industrie, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ».

Questo disegno di legge, che noi abbiamo discusso in Aula, fissa la norma che ho citata poc'anzi: che cioè ogni anno il Governo, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei contributi. Il provvedimento è già stato approvato dalla Camera dei deputati, ma non è ancora stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ora, la cosa più corretta sarebbe stata che noi avessimo citato, anzichè la legge 22 novembre 1949, n. 861, la nuova legge; ma poichè essa è ancora in corso di pubblicazione e pertanto non si può ancora citare, si è dovuti ricorrere alla formula generica: « procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi ».

Io mi sono preoccupato di chiedere se quella legge delega sarà certamente pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* prima della legge ora in discussione, e l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro mi ha risposto che questa preoccupazione è anche la sua, e che del resto la legge con cui si è attribuita la delega al Governo è già alla *Gazzetta Ufficiale*, e quindi la sua pubblicazione è ormai questione di giorni.

Ritengo pertanto opportuno accogliere anche questo emendamento.

PRESIDENTE. In questo momento apprendo che il senatore Carmagnola, incaricato di redigere il parere della 9ª Commissione sul presente disegno di legge, ha espresso parere favorevole alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

BITOSSI. Io avrei desiderato che il relatore avesse chiarito anche che il presente disegno di legge non fa altro che tradurre in legge degli accordi sindacali con i quali ogni tanto, a seconda dell'aumento del costo della vita e in virtù del funzionamento della scala mobile, si fissano anche degli aumenti per gli assegni familiari.

VARALDO, *relatore*. L'ho già detto quando il disegno di legge è stato da noi esaminato per la prima volta!

BITOSSI. Ma questa osservazione avrebbe giustificato, e giustifica a pieno, gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, per il fatto che, durante il periodo trascorso dalla presentazione del vecchio progetto di legge all'approvazione del nuovo testo emendato, è intervenuta un'altra modifica degli assegni familiari sempre in relazione alla scala mobile.

Io ritengo pertanto che noi non possiamo fare altro che approvare il disegno di legge così come è stato modificato, perchè esso non è che la traduzione in legge di accordi sindacali stipulati in altra sede ed accettati dai competenti Ministeri.

Una sola obiezione vorrei avanzare, invece, per quanto riguarda la modifica all'articolo 6: francamente, il passaggio dalla disposizione *ad hoc* del vecchio testo ad una formula più generica non mi soddisfa. Meglio sarebbe stato citare tutt'e due le leggi relative.

VARALDO, *relatore*. Non è possibile far riferimento ad una legge non ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

BITOSSI. Ma quando noi inseriamo delle formule generiche il problema abbraccia anche altri istituti ed altre leggi che viceversa, per esempio, io vorrei modificare. Intendo parlare, per esempio, degli assegni familiari per l'agricoltura e degli assegni familiari, ora in discussione, per i dipendenti dalle aziende artigiane. Se noi accettiamo la formula approvata dalla Camera dei deputati, possiamo dare invece l'impressione che, per quanto riguarda i lavoratori dell'agricoltura o i dipendenti dalle aziende artigiane, il Parlamento non ha inteso modificare nulla, ed anzi ha confermato, in una forma generica ma ben precisa, che la presente legge non intende innovare in tali settori.

Comunque, io mi rendo conto del fatto che non sarebbe opportuno rinviare una seconda volta il provvedimento alla Camera dei deputati per questo solo motivo.

PRESIDENTE. Devo dire che di ciò si era preoccupato l'onorevole relatore, il quale me ne ha parlato. Ed era a noi sembrato opportuno (poichè la legge, se pure non è ancora stata pubblicata, è stata però approvata da ambedue i rami del Parlamento ed è già per la stampa alla *Gazzetta Ufficiale*) rivolgere, a nome della Commissione, un invito al rappresentante del Governo, affinchè sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* prima la legge già approvata e poi questa che ora discutiamo.

In tal modo, senatore Bitossi, tutti i dubbi da lei giustamente sollevati, e prima presi in considerazione dal relatore e dal Presidente, vengono a scomparire, perchè, quando sarà pubblicato il presente disegno di legge, le « disposizioni vigenti » saranno quelle contenute nella nuova legge già pubblicata.

Se le cose non dovessero svolgersi nel modo da noi auspicato, saremo costretti a fare una nuova legge. È soddisfatto di tale soluzione, senatore Bitossi?

BITOSSI. Stavo appunto dicendo prima che mi rendo conto che rinviare alla Camera dei deputati questo disegno di legge per una precisazione che poi, in definitiva, non si può fare ufficialmente, sarebbe una cosa illogica; però, nel medesimo tempo, io mi preoccupo di non creare delle difficoltà per il futuro.

Mi soddisfano le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente, però gradirei che anche il rappresentante del Governo, onorevole Sabatini, facesse una dichiarazione analoga, che sarà riportata nel nostro resoconto stenografico. Io penso che egli potrà farla senz'altro, perchè il Ministero del lavoro ha tutto l'interesse di agire in questo senso. So che ier l'altro ha avuto luogo una riunione fra le parti al Ministero del lavoro sul problema degli assegni familiari per gli artigiani; ed è in esame, appunto, il pagamento del contributo da parte degli artigiani. Non è stato raggiunto l'accordo, ma mi auguro che sia raggiunto al più presto. Ora non vorrei che, una volta raggiunto l'accordo, vi fosse un impedimento di carattere giuridico e si dovesse ancor più complicare ciò che è già di per sè complicato in questa materia.

Io mi limito quindi a chiedere una dichiarazione da parte del rappresentante del Ministero del lavoro, affinchè si dia un'esatta interpretazione di questo disegno di legge: cioè che l'articolo 6, nella sua formulazione generica, si intende riferito soltanto a quella legge

di delega al Governo, e lascia ampia facoltà, eventualmente, di poter modificare l'aliquota dei contributi assicurativi anche per altri settori.

ZANE. Il disegno di legge in esame ritorna alla nostra Commissione dopo una modificazione sostanziale al terzo comma dell'articolo 1, la quale — come ci è stato detto dal relatore — ha un preciso fondamento negli accordi sindacali che sono intervenuti recentemente, dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della nostra Commissione.

Ora, io vorrei permettermi di fare qualche domanda a questo proposito all'onorevole relatore e all'onorevole Sottosegretario di Stato. Non ho presente, in questo momento, quali siano i termini dell'accordo sindacale, e più precisamente non ricordo se l'accordo sindacale preveda l'aumento degli assegni familiari e non preveda, nel tempo stesso, anche l'aumento del contributo. In altri termini, sorge in me il dubbio che non vi sia motivo per approvare incondizionatamente l'aumento dei contributi; il dubbio cioè che l'aumento degli assegni familiari non porti necessariamente a questo aumento del contributo, che passerebbe dal 29,90 per cento al 31,30 per cento. È una domanda che io mi permetto di fare per avere maggiori notizie, in ordine all'effettivo contenuto del nuovo accordo sindacale.

Vi è poi un'altra domanda, che mi sono già permesso di fare al rappresentante del Governo in occasione della precedente approvazione del disegno di legge da parte della nostra Commissione; tale domanda si riferisce precisamente all'ultimo comma dell'articolo 1, laddove è detto esplicitamente che resta in vigore per il settore dell'industria, « in aggiunta ai contributi di cui alle lettere *a*) del primo e del secondo comma, e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per cento della retribuzione ».

Mi ero già permesso di chiedere, nella precedente discussione, qualche notizia circa lo andamento della gestione, e in particolare circa il disavanzo che condiziona tale addizionale dell'1,50 per cento stabilita dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117.

Prima di dare la mia approvazione, particolarmente per quanto si riferisce all'articolo 1, desiderei avere questi chiarimenti dal relatore e dal rappresentante del Governo.

DE BOSIO. Il senatore Bitossi ha sollevato, in relazione all'articolo 6, un complesso di eccezioni di natura sostanziale, che sono già state chiarite dall'onorevole Presidente. Io, invece, sono molto perplesso per ragioni di mera forma; in realtà noi oggi veniamo a stabilire l'applicazione effettiva di una legge che non risulta ancora esistente.

L'articolo detta: « Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia ». Viene formulato questo testo presupponendo come un fatto positivo e concreto che la legge, cui intendiamo riferirci, sia già vigente, mentre in realtà non siamo certi di ciò.

Non si tratta di modificare l'articolo 6, il cui testo è, a mio parere, esattissimo. Mi sembrerebbe prudente, pertanto, che la Commissione rinviasse di otto giorni l'approvazione definitiva, affinchè nel frattempo abbia luogo la pubblicazione di quella legge, e si possa poi deliberare non in base a supposizioni, ma alla legge entrata in vigore. Noi legislatori non possiamo suppore fittiziamente una realtà. Sarebbe come dire: « So di avere a casa un milione; esigo subito la ricevuta di averlo versato, andrò poi a prenderlo e te lo verserò ».

Si tratta di legge fondamentale; ricorderete quanto lavoro ha importato la sua approvazione; la Camera ha impiegato circa 9 mesi per confermarla. A mio avviso, pertanto, la Commissione dovrebbe, per scrupolo e per il rigore che la materia richiede, rinviare la approvazione di questo disegno di legge fino alla pubblicazione della legge in questione.

ZANE. Mi associo alla richiesta fatta dal senatore De Bosio, anche perchè, con un rinvio, sarà data la possibilità, e al relatore e al rappresentante del Governo, di dare maggiori schiarimenti in ordine alle eccezioni che ho sollevate in merito all'articolo 1.

VARALDO, *relatore*. Con l'osservazione fatta dal senatore Zane in sostanza si chiede se sia proprio necessario portare al 31 per cento

i contributi in conseguenza dell'aumento degli assegni familiari. Nella relazione allegata al disegno di legge presentato dal Governo, si prevedeva di arrivare, con l'aumento precedente, ad una spesa per l'industria di 250 milioni circa e si calcolava, portando il contributo al 29,90 per cento, di raggiungere un gettito di 255 milioni. Ora è logico che, se si sono elevati gli assegni familiari, sia necessario anche elevare il contributo.

Questo per quanto riguarda l'osservazione del senatore Zane. Per quanto concerne poi l'osservazione del senatore De Bosio, a me sembra inutile attendere la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge recante disposizioni sulla procedura di modifica dei contributi.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo innanzi tutto dichiarare che l'invito rivolto dal Presidente è senz'altro accettato, perchè interessa al Ministero del lavoro che questa materia sia regolata e normalizzata. Pertanto, il Ministero si farà parte diligente.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Zane, mi pare che il relatore vi abbia già risposto.

ZANE. Io ho domandato i termini dell'accordo sindacale.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I termini dell'accordo sindacale sono nel disegno di legge.

ZANE. Io ho chiesto delle notizie che mi sembrano più che legittime.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Senatore Zane, la conoscenza di queste notizie è determinante per lei ai fini dell'approvazione del disegno di legge?

ZANE. Se non avrò notizie sufficienti mi asterrò dal votare il disegno di legge.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Noi potremo dare al senatore Zane le notizie relative a una certa data, perchè questa è una materia continuamente in evoluzione. La situazione è controllata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori: questi contributi sono fissati in rapporto alla dinamica degli assegni familiari, di comune accordo tra le parti.

Il senatore Zane mi ha fatto una richiesta, ne prendo nota, e dopo le elezioni faremo una messa a punto sulla situazione della Cassa assegni familiari a quel momento.

Vorrei far considerare al senatore De Bosio che se l'articolo 6 non ci fosse, accadrebbe che la legge che regola il pagamento dei contributi, una volta approvata, rimarrebbe inoperante. Perciò i contributi non potrebbero essere pagati se non fossero altrimenti determinati.

PRESIDENTE. Ha detto molto bene il senatore De Bosio che formalmente la dizione della legge non è esatta; però mi permetto di far osservare che oltre la forma c'è la sostanza. È vero che noi oggi approviamo questo disegno di legge, ma la legge non porterà la data di oggi, bensì quella della sua promulgazione; perciò questa legge sarà successiva a quell'altra che sta per essere pubblicata.

È stato proposto dal senatore Zane il rinvio della discussione, per ottenere dal Governo notizie sul contenuto preciso di un accordo sindacale e sulla situazione finanziaria della Cassa assegni. Io dovrò mettere in votazione questa proposta.

BITOSSI. Per dichiarazione di voto, debbo dire che non vedo la ragione per cui si dovrebbe rinviare l'approvazione del disegno di legge. In effetti gli assegni familiari maggiorati si pagano già da un anno. Quando i commercianti e gli industriali sono d'accordo di pagare di più, il problema è già risolto.

Pertanto mi sembra che con questa proposta di rinvio si arrivi soltanto a complicare le cose, senza ottenere alcun risultato concreto.

ANGELINI. Mi associo alla dichiarazione di voto fatta dal senatore Bitossi, in quanto qui ci si riferisce ad assegni familiari già in

pagamento da un anno. Quindi questa approvazione non è che un atto formale, che non ha alcun valore dal punto di vista pratico.

ZANE. Insisto nella mia richiesta, per la difesa delle prerogative del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di rinvio presentata dal senatore Zane.

(*Non è approvata*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura delle parti aggiunte all'articolo 1 dalla Camera dei deputati.

« *contributo*: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

« Con decorrenza dal 1° aprile 1956 gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:

a) *industria*: *assegni*: lire 1.002 settimanali per ciascun figlio; lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;

b) *commercio e professioni e arti*: *assegni*: lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016 per il coniuge; lire 1.430 per ciascun ascendente;

contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda ».

Metto in votazione questo testo.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta ai contributi di cui alle lettere *a*) del primo e del secondo comma, e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per cento della retribuzione, stabilita dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117 ».

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

All'articolo 3 la Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo comma, di cui do lettura: « A decorrere dal 1° gennaio 1956 l'aliquota di contributo predetta è elevata al 19,70 per cento ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti la soppressione di detto comma.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Do lettura del primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi ».

DE BOSIO. Debbo insistere nella mia proposta di rinvio. Si tratta di un problema di carattere formale, ma non bisogna ritenere che per ciò sia meno importante. Ora, dato che il senatore Bitossi ha rilevato che non c'è alcuna urgenza nell'approvare il disegno di legge, sembra a me che non sia opportuno approvarlo richiamandosi a leggi non ancora esistenti. Pertanto insisto nella proposta di breve rinvio, al fine di poter chiarire questa situazione al momento incerta.

FANTUZZI. A me sembra che anche la questione formale, leggendo il testo della modifica, non sorga. Sorgerebbe solo se si facesse richiamo a quella legge che dev'essere pubblicata. Non facendo alcun richiamo, se quella legge sarà pubblicata prima di questa che stiamo approvando non sorgerà alcun problema.

ANGELINI. Ritengo che l'eccezione sollevata dal senatore De Bosio non possa essere accolta: noi facciamo riferimento alle disposizioni che oggi sono in vigore, e non ad alcuna legge in particolare.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A mio avviso questo articolo non porta difficoltà neanche dal punto di vista interpretativo. Perciò vorrei pregare il senatore De Bosio di ritirare la sua proposta.

DE BOSIO. Insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio presentata dal senatore De Bosio.

(*Non è approvata*).

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

Pertanto il testo completo del disegno di legge risulta così formulato:

Art. 1.

Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° agosto 1954, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

a) *industria: assegni:* lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;

b) *commercio e professioni e arti: assegni*: lire 4.160 mensili per ciascun figlio; lire 2.808 per il coniuge; lire 1.430 per ciascun ascendente;

contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

Con decorrenza dal 1° aprile 1956 gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:

a) *industria: assegni:* lire 1.002 settimanali per ciascun figlio; lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;

b) *commercio e professioni e arti: assegni:* lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016 per il coniuge; lire 1.430 per ciascun ascendente;

contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta ai contributi di cui alle lettere *a*) del primo e del secondo comma, e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per cento della retribuzione, stabilita dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117.

Art. 2.

Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi in vigore al 1° luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente.

A decorrere dal 1° novembre 1954, gli assegni familiari per lo stesso settore sono elevati alla misura di lire 5.356 mensili, rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente, comprensiva degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Dalla stessa data di cui al comma precedente, il contributo è elevato al 48,20 per cento della retribuzione lorda, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° novembre 1954 gli assegni familiari ai dirigenti dello stesso settore e il relativo contributo sono corrisposti ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 3.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

assegni: lire 3.120 mensili per ciascun figlio; lire 2.496 mensili per il coniuge; lire 1.716 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

Art. 4.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1° agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni:

assegni: lire 4.160 mensili per ciascun figlio; lire 2.808 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

È applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.

Art. 5.

Le attività e le passività del cessato settore unico per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari sono devolute ai settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituiti con l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, rispettivamente in proporzione alle percentuali del 34,71 per cento, del 28,85 per cento e del 36,44 per cento.

Art. 6.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari